



Bruxelles, 1 aprile 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
23 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

Consigli ai portatori di interessi

- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- ⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai trasportatori che intendono trasportare animali vivi nell'UE dopo la fine del periodo di transizione in particolare di accertarsi di essere in possesso dei seguenti documenti:

- un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'UE; e
- i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro dell'UE.

I conducenti e i guardiani dovranno accertarsi di essere in possesso di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'UE. I trasportatori dovranno informare gli interessati.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sui controlli sanitari degli animali vivi;
- le norme unionali sul trasporto di merci su strada.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁷ le norme unionali per i trasportatori di animali vivi, i conducenti e i guardiani, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI

A norma degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1/2005, i "trasportatori"⁸ devono essere autorizzati dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dell'UE.

Le autorizzazioni dei trasportatori rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 10 o 11 del regolamento non saranno più valide nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it.

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord di tali norme unionali, cfr. la parte B del presente avviso.

⁸ Persone fisiche o giuridiche che trasportano animali per proprio conto.

2. CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2005, per trasportare animali su strada per lunghi viaggi è necessario un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro⁹. Il certificato di omologazione rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE è riconosciuto in tutti gli altri Stati membri dell'UE.

I certificati di omologazione rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 18 o 19 del regolamento non saranno più validi nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

3. CERTIFICATI DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI E GUARDIANI

A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005, chi guida (o funge da guardiano su) un veicolo stradale che trasporta determinati animali (equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame) deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro (o dall'organismo designato da uno Stato membro). Il certificato di idoneità rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE (o dall'organismo designato da uno Stato membro dell'UE) è riconosciuto in tutti gli altri Stati membri dell'UE.

I certificati di idoneità rilasciati dall'autorità competente del Regno Unito, o dall'organismo designato da tale paese, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento non saranno più validi nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁰. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹¹.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno

⁹ I certificati di omologazione sono necessari anche per trasportare determinati animali (equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina) via mare su nave adibita al trasporto di bestiame a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e per trasportare determinati animali (equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina) in contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.

¹⁰ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹¹ Articolo 18 del protocollo.

Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹².

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 1/2005 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹³.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nella parte A del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- il trasporto di animali vivi in Irlanda del Nord deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1/2005;
- le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 riguardanti l'uscita e l'ingresso di animali vivi si applicano all'ingresso di animali vivi dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord e all'uscita di animali vivi dall'Irlanda del Nord in Gran Bretagna.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁴;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;¹⁵
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco¹⁶.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le autorizzazioni dei trasportatori, i certificati di omologazione o i certificati di idoneità rilasciati da uno Stato membro dell'UE saranno validi nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
- le autorizzazioni dei trasportatori, i certificati di omologazione o i certificati di idoneità rilasciati dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord saranno invece validi solo in Irlanda del Nord.

¹² Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹³ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 40 dell'allegato 2 del protocollo.

¹⁴ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

¹⁵ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

¹⁶ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di benessere degli animali (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) riporta informazioni generali sul benessere degli animali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare